



**Oggetto:** Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle PMI innovative – art. 4 D.L. 3/2015 convertito con L. 33/2015 e 3 D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019 - art. 25 comma 16 del D.L. 179/2012 così come modificato dal D.L. 76/2020.

### IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.;

Visto l'art. 2188 c.c. – Registro delle imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28.10.2021 - Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per l'espletamento delle funzioni di Segreteria Generale;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 09.11.2021 - Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile per la Transizione al digitale e del Responsabile del potere sostitutivo;

Visto l'art. 4 D.L. 3/2015 convertito con L. 33/2015 e 3 del D.L. 135/2018 convertito con L. 12/2019;

Visto il comma 15 dell'art. 25, comma 15 del D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 3 comma 1-sexies lett. a) D.L. 135/2018 convertito dalla Legge 11/02/2019 n. 12, ai sensi della quale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e nelle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start – up innovativa, iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, attesta il mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese;

Tenuto conto che il comma 16 del citato art. 25, come modificato dal D.L. 76/2020, così dispone: *“entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start – up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'art. 2189, terzo comma c.c. permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”*;

Considerato che InfoCamere Scpa ha fornito l'elenco delle PMI che non hanno depositato la suddetta dichiarazione e che nel suddetto elenco vi è un'unica società provvista di indirizzo Pec;

Considerato che – ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 all'impresa indicata nell'elenco l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle PMI innovative, ai sensi dell'art. 25 comma 16 del D.L. 179/2012, così come modificato dal D.L. 76/2020, è stato notificato sia con Pec sia mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Crotone;



Tenuto conto che la suddetta società non ha fatto pervenire eventuali osservazioni giustificative;

### **DETERMINA**

la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle PMI innovative della società

**Gavi.it S.r.l. – Rea 167090**

### **DISPONE**

- l'aggiornamento della visura camerale della società sopra descritta;
- la pubblicazione della presente Determinazione sul sito camerale nella sezione Procedimento di cancellazione d'ufficio PMI innovative dalla sezione speciale Registro Imprese;
- la notifica del presente provvedimento alla società sopra descritta.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice del Registro di Crotone, entro 8 giorni dalla sua ricezione, ai sensi dell'art. 25 comma 16 D.L. 179/2012.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE  
(Avv. Bruno Calvetta)**

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."